

DITTA/SIG. (COGNOME NOME)

VIA

LOC./COMUNE CAP PROV.

TEL. FAX CELL.

E-MAIL:@.....

COD. FISC. P. IVA

Spett.le

LOGIGAS
s.r.l.

Case Nuove di Ceciliano, 309
52100 AREZZO

Luogo e data _____

OGGETTO: Accordo somministrazione GPL

Il sottoscritto chiede la fornitura di GPL nell'immobile sopra indicato per uso di cottura, produzione di acqua calda e riscaldamento alle condizioni sotto indicate:

Art. 1 Oggetto e modalità di somministrazione. Il somministrante si impegna a fornire al somministrato il GPL a seconda del fabbisogno di questi. Il somministrante può in qualsiasi momento rifornire i propri serbatoi ed effettuare la lettura del contatore senza che il somministrato possa opporre rifiuto.

Art. 2 Determinazione delle quantità. La misurazione del quantitativo del GPL somministrato sarà effettuata attraverso apposito contatore, immatricolato e bollato dall'Ufficio Metrico controllabile dal somministrato in qualsiasi momento. Il somministrante si riserva la facoltà di procedere alla misurazione dei consumi con il sistema della telelettura.

Art. 3 Determinazione del prezzo

3.1 Il GPL verrà acquistato al prezzo pattuito di €/mc _____, pari all'attuale prezzo di listino del somministrante, quale esposto sul sito web www.logigas.it.

3.2 Il listino prezzi del somministrante e, correlativamente, anche il prezzo applicato al somministrato, potrà essere modificato in relazione alla variazione di uno o più dei seguenti parametri: 1) oneri fiscali sul GPL 2) costo della materia prima 3) prezzo del GPL applicato dal produttore alla fonte 4) fluttuazione dei cambi 5) trasporti 6) costi di commercializzazione 7) modalità di pagamento del GPL 8) quantitativi di GPL oggetto di fornitura. Tali variazioni verranno comunicate dal somministrante agli indirizzi e-mail sopra indicati.

3.3 Qualora, per effetto delle predette variazioni, il prezzo del GPL applicato al somministrato subisca degli aumenti, questi potrà richiedere invece l'applicazione del prezzo di fornitura rilevato nello stesso periodo dalla CCIAA di _____.

3.4 Inoltre, qualora l'aumento del prezzo sia superiore al 10% rispetto all'ultimo prezzo comunicato, il somministrato avrà la facoltà di recedere immediatamente dal presente accordo.

Art. 4 Modalità e termini di pagamento. Il somministrato si obbliga al pagamento del corrispettivo nei modi indicati nella scheda anagrafica entro e non oltre 15 giorni dalla data della fattura che gli verrà inviata in forma cartacea o tramite e-mail all'indirizzo sopra indicato. Le fatture verranno emesse con cadenza mensile e potranno indicare sia il consumo stimato che la lettura effettiva. In caso di ritardo nel pagamento il somministrato dovrà corrispondere gli interessi di mora a norma di legge, senza necessità di preventiva costituzione in mora del debitore.

Art. 5 Durata del contratto di somministrazione. Il contratto di somministrazione ha la durata di anni 3 (tre) a far data dalla prima fatturazione senza possibilità di recesso anticipato, ad esclusione di quanto previsto all'art. 10. Alla sua scadenza naturale, il contratto si rinnova tacitamente di 3 (tre) anni in 3 (tre) anni salvo disdetta, dandone avviso per iscritto all'altra parte con almeno 2 (due) mesi di anticipo a mezzo lettera raccomandata A.R. o pec. La violazione di una delle due parti del divieto di recesso anticipato comporterà (salva la facoltà prevista per il somministrato dall'art. 3.4) l'obbligo a carico della stessa di corrispondere una penale di € 500,00 (cinquecento/00) salvo il diritto dell'altra parte di pretendere il risarcimento del maggior danno.

Art. 6 Prelazione. Il somministrato si obbliga, per 2 anni successivi alla scadenza del presente contratto per cause diverse dall'inadempimento del somministrante, a non concludere con terzi contratti aventi lo stesso oggetto del presente se non dopo averlo comunicato con congruo anticipo al somministrante, indicandogli tutte le condizioni offerte dal terzo. Non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il somministrante dovrà dichiarare se intende o meno concludere il contratto alle stesse condizioni offerte al somministrato dal terzo.

Art. 7 Esclusiva. Il somministrato concede al somministrante l'esclusiva per tutta la durata del contratto. Inoltre concede sin da adesso al somministrante la facoltà di cedere a terzi il presente contratto previa comunicazione scritta al somministrato e comunque con garanzia del mantenimento delle condizioni di somministrazione.

Art. 8 Deposito a garanzia. All'atto di stipulazione del presente contratto il somministrato deve versare a garanzia degli impegni assunti un deposito infruttifero pari a € _____. Alla cessazione per qualunque causa del contratto, il somministrante può incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri residui crediti per forniture, fatta salva, comunque, ogni ulteriore azione del somministrante per il recupero di eventuali ulteriori crediti e risarcimento danni.

Art. 9 Contributo spese. Per ottenere la somministrazione, il somministrato dovrà provvedere nei modi e tempi stabiliti, al versamento del deposito infruttifero come previsto dall'art. 8 e del contributo spese di installazione quantificate forfettariamente in € 100,00 (cento/00). Il somministrato è tenuto al pagamento delle quote fisse mensili a titolo di nolo del contatore, che saranno soggette ad adeguamenti annui su base ISTAT, nella misura di € 2,00 (due/00).

Art. 10 Voltura del contratto. In caso di passaggio a qualsiasi titolo del possesso o della detenzione dell'immobile servito, il somministrato deve darne comunicazione scritta al somministrante al fine di consentire la chiusura della propria posizione e l'eventuale subentro del nuovo occupante, a cui potrà essere richiesto dal somministrante un contributo fisso di € 100,00 (cento/00). Salvo quanto previsto al successivo art. 11.1, la mancata comunicazione del passaggio comporta a carico dell'originario somministrato l'assunzione solidale del debito per i servizi erogati al nuovo utente.

Art. 11 Risoluzione e penali

11.1 Costituiscono inadempimento grave al presente contratto ai sensi dell'art. 1453 C.C. i seguenti comportamenti: mancato pagamento delle somme dovute, mancato rispetto della esclusiva di cui all'art. 7, mancata comunicazione del subentro nel possesso/detenzione dell'immobile servito prevista dall'art. 10, rifiuto del somministrato di installare le apparecchiature di stoccaggio e/o misurazione di GPL - o comunque rifiuto di installazione entro 1 (uno) anno, assenza di qualsiasi consumo entro un anno dalla sottoscrizione. In tali evenienze, pertanto, il somministrante potrà - previa comunicazione da inviarsi tramite raccomandata a.r. o pec - interrompere la somministrazione e risolvere il contratto, fermo restando il suo diritto a pretendere l'integrale pagamento delle somme ancora dovute nonché il risarcimento dei danni subiti.

11.2.1 La violazione di una delle due parti del divieto di recesso anticipato di cui all'art. 5 comporterà a carico della stessa l'obbligo di corrispondere una penale di € 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile su base ISTAT salvo il diritto dell'altra parte di pretendere il maggior danno.

11.2.2 Il somministrato sarà inoltre obbligato al pagamento di una penale di € 300,00 (trecento/00) rivalutabile su base ISTAT qualora si verifichi una qualsiasi delle seguenti ipotesi: violazione del diritto di prelazione di cui all'art. 6; violazione del diritto di esclusiva di cui all'art. 7

11.2.3 Resta inoltre inteso che, se successivamente all'accettazione del presente atto, il somministrato rifiutasse di installare le apparecchiature di stoccaggio e/o misurazione di GPL - o comunque non ne consentisse l'installazione entro 1 (uno) anno - dovrà riconoscere a titolo di penale per la risoluzione anticipata del contratto, la somma di € 300,00 (trecento/00).

11.2.4 La manomissione del contatore, in particolare di quello corredato di dispositivo di telelettura comporterà il pagamento del controvalore dello stesso forfettariamente convenuto in € 250,00 (duecentocinquanta/00) fatto salvo il diritto del somministrante a richiedere il pagamento di un quantitativo di GPL corrispondente alla media dei consumi dell'ultimo anno o frazione, rapportato al periodo intercorso dall'ultima lettura alla data di manomissione.

Art. 12 Servitù. Il somministrato si impegna a prestare il proprio consenso ove necessario e/o a procurare il consenso dell'avente diritto per la costituzione di una servitù gratuita a favore del somministrante per l'installazione delle sue apparecchiature di stoccaggio e misurazione. Salvo quanto previsto al punto precedente, il mancato ottenimento dei consensi necessari all'installazione, costituirà causa di forza maggiore per il mancato rispetto del presente accordo da parte del somministrante.

Art. 13 Perdita e danni. Il somministrato risponde della buona conservazione degli strumenti e delle apparecchiature di misurazione del GPL. Nessun abbuono sul consumo del gas è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi da qualunque causa prodotte, né il somministrante può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti e/o apparecchiature stesse. Il somministrato si impegna a custodire con cura e preservare dai danni atmosferici e di terzi gli strumenti di misura. I danni che potessero derivare agli strumenti di misura per mancata custodia, danni di terzi, gelo od altro saranno dal somministrato rimborsati al somministrante.

Art. 14 Foro competente. Per tutte le eventuali controversie relative al presente contratto sarà competente il Foro di Arezzo, intendendosi così derogata ogni diversa norma di competenza giuridica, salvo quanto disposto dal Codice del Consumo.

Art. 15 Diritto di ripensamento. In caso di stipula del presente atto fuori dai locali commerciali o di stipula a distanza, per un periodo di 14 giorni determinato ai sensi dell'art. 52 del Codice del Consumo, il somministrato potrà recedere dal presente contratto senza dover fornire alcuna motivazione o pagare alcuna penale, salvo il suo obbligo di corrispondere al somministrante un importo proporzionale ai consumi effettuati fino al momento in cui lo ha informato del proprio ripensamento.

Art. 16 Tutela della privacy. Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento operato dal Fornitore in relazione ai dati e alle informazioni personali del Cliente, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.

Secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con la presente clausola il Cliente è informato del fatto che il trattamento dei dati, effettuato su supporto informatico o cartaceo, è finalizzato unicamente all'attività amministrativo-contabile e commerciale del Fornitore. I suddetti dati personali del Cliente potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e potranno essere comunicati dal Fornitore a soggetti esterni che hanno la necessità di accedere agli stessi per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra le parti, nei limiti strettamente necessari per svolgere tali compiti ausiliari.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa e consenso di cui al succitato Decreto Legislativo in materia di protezione dei dati personali.

PER QUANTO NON PREVISTO SI INTENDONO VALIDE LE NORME DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE

Data _____

Firma _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiariamo di approvare espressamente - dopo averne presa piena conoscenza - le clausole di cui agli artt. 2) Modalità di misurazione; 3) Prezzo; 4) Pagamenti e interessi di mora; 5) Durata; 6) Prelazione; 7) Esclusiva; 10) Voltura del contratto; 11) Risoluzione e penali; 14) Foro competente; 16) Privacy

Firma del somministrato per approvazione _____